



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1159/2019

Roma, 5 aprile 2019

Circolare 25/2019

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, loro tramite, ai componenti Consigli Direttivi
degli Ordini TSRM PSTRP

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: **polizze “Assicurazione Tutela Legale” e “Assicurazione Responsabilità Patrimoniale”.**

Gentili Presidenti,

con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla Federazione circa le modalità per la adesione alle polizze “Assicurazione Tutela Legale” (lotto 2 procedura aperta di affidamento dei servizi assicurativi) e “Assicurazione Responsabilità Patrimoniale” (lotto 3 procedura aperta di affidamento dei servizi assicurativi), si trasmette il collegamento al parere del prof. avv. Massimo Occhiena, all’uopo interpellato: [leggi il documento](#), del quale si svolge di seguito una sintesi per finalità operative.

- 1.** Ricordiamo che la polizza “**Assicurazione Tutela Legale**” (lotto 2) concerne la copertura delle spese legali a favore dei singoli Tecnici Sanitari di Radiologia Medica iscritti all’Albo, prevalentemente per la difesa in azioni penali nei loro confronti.

Per la “**Assicurazione Tutela Legale**” (lotto 2) sono previste due tipologie di polizza.

La polizza “**Assicurazione Tutela Legale - A**”, destinata agli “Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP, componenti degli Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP e Dirigenti; Collegi/Ordini Provinciali e Interprovinciali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e loro componenti; Responsabili di funzione”, è stipulata:

- dalla Federazione con riferimento agli “Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP, componenti degli Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP e Dirigenti”;
- dai Collegi/Ordini dei TSRM che ne faranno richiesta, per il tramite di adesione volontaria.

La polizza “**Assicurazione Tutela Legale - B**”, è destinata ai singoli iscritti (persone fisiche) nell’esercizio della propria attività professionale che aderiranno per il tramite del portale messo a disposizione dal Broker, quindi in regime convenzionale e a libera adesione.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

- 2.** La polizza “**Assicurazione Responsabilità Patrimoniale**” (lotto 3), invece, mira a predisporre coperture assicurative del rischio di responsabilità patrimoniale che incombe sugli “Organi esponenziali delle Federazioni e dei Collegi/Ordini”.

Anche per la “**Assicurazione Responsabilità Patrimoniale**” (lotto 3) sono previste due tipologie di polizza.

La polizza “**Assicurazione Responsabilità Patrimoniale - A**”, destinata agli “Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP, componenti degli Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP e Dirigenti; Collegi/Ordini Provinciali e Interprovinciali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e loro componenti; Responsabili di funzione”, è stipulata:

- dalla Federazione con riferimento agli “Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP, componenti degli Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP e Dirigenti”;
- dai Collegi/Ordini dei TSRM che ne faranno richiesta, per il tramite di adesione volontaria.

La polizza “**Assicurazione Responsabilità Patrimoniale - B**” è destinata ai soli componenti (persone fisiche) degli Organi Istituzionali della FNO TSRM PSTRP e loro Dirigenti e dei Collegi/Ordini Provinciali e Interprovinciali dei TSRM, potrà essere stipulata dai singoli “componenti” e “membri”, che potranno aderirvi per il tramite del portale messo a disposizione di tutti gli Assicurati dal Broker AON S.p.a.; in questo caso, la persona fisica è al contempo contraente e assicurato, trattandosi di convenzione a libera adesione.

- 3.** Conformemente al parere del prof. avv. Occhiena [leggi il documento](#), è da escludere la possibilità che gli Ordini assicurino propri amministratori e dipendenti per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e/o le funzioni riguardanti la responsabilità erariale.

Ne consegue che la polizza “**Assicurazione Tutela Legale - B**” e la polizza “**Assicurazione Responsabilità Patrimoniale - B**” non potranno essere stipulate né pagate con fondi dei singoli Ordini, trattandosi di polizze in regime convenzionale e a libera adesione da parte del singolo interessato che dovrà provvedere al pagamento del relativo premio assicurativo.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed inviamo cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux